Area Ricerca e Territorio
Settore Anagrafe e Fondi di Ricerca
Unità Organizzativa: Progetti e Programmi di Ricerca

Oggetto: Regolamento di Ateneo per le attività di Valutazione ed Autovalutazione della Ricerca basate sul "Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" promosso dalla CRUI e dalla Università della Basilicata

Decreto N. 553

IL RETTORE

Visti

- lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, numero 781, modificato con Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, con successivo Decreto Rettorale del 28 novembre 2016, n. 1047 e modificato ulteriormente con Decreto Rettorale del 5 aprile 2018, n. 313 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 5 maggio 2018, n. 103;
- il Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 numero 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 4 maggio 2016, numero L 119;
- il Piano Strategico di Ateneo per gli anni 2018/2020, approvato in data 30 giugno 2018 dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 29 giugno 2018, che prevede quale obiettivo 1.1 *"Affinare ed estendere le procedure di valutazione interna della ricerca"*;
- il Piano Integrato delle Performance per gli 2018/2020, approvato in data 18 luglio 2018 dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 16 luglio 2018, che prevede in attuazione del predetto obiettivo del Piano Strategico, la *"prima sperimentazione e testing"* di un " ... *sistema informatico di valutazione dei prodotti della ricerca mediante indici bibliometrici condivisi dalla comunità scientifica..."* per l'anno 2018, e la successiva *"messa a regime"* per l'anno 2019;

Dato Atto della nota della 15 marzo 2017, registrata nel protocollo generale di ateneo il 15 marzo 2017 con il numero progressivo 3257, con la quale il prof. Gerardo Canfora, in qualità di Delegato del Rettore per le attività di Ricerca ha trasmesso la documentazione relativa al progetto della CRUI *"Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei CRUI/UniBas"*, sviluppato in collaborazione con l'Università degli Studi della Basilicata;

Considerato che:

- il Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei è un progetto della CRUI che ha l'obiettivo di dotare il sistema universitario italiano di uno strumento condiviso di autovalutazione dei prodotti della ricerca;
- l'applicativo software *"Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei CRUI/UniBas"* consente di condurre procedure automatizzate di autovalutazione delle attività di ricerca, in particolare sulle aree bibliometriche;

- i modelli di valutazione implementati dal sistema sono mutuati da quelli adottati dall'ANVUR nell'ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca VQR;

Visti:

- il Decreto Rettorale del 21 marzo 2018, n. 268, ratificato dal Senato Accademico in data 12 giugno 2018 e dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2018, con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione della Lettera di Adesione al *"Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei CRUI/UniBas"*;
- il Decreto Rettorale del 12 settembre 2018 n. 745, con il quale è stata nominata **l'Università degli Studi della Basilicata** quale *responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali* condotti nell'ambito del progetto *"Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei CRUI/UniBas"* con l'autorizzazione a nominare sub – Responsabile dei predetti trattamenti la Prof.ssa Maria Grazia Russo;
- la deliberazione del 18 settembre 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 17 settembre 2018 , ha approvato:
  - l'adozione del *"Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei CRUI/UniBas"* quale uno dei sistemi di supporto all'autovalutazione e alla valutazione della ricerca scientifica di Ateneo;
  - il recepimento della *"Informativa resa ai sensi dell'art. 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE"* predisposta dalla CRUI nell'ambito del progetto *"Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei CRUI/UniBas"*;

Considerato che nel mese di novembre 2018 è stata effettuata la prima tornata di valutazione dell'Università degli Studi del Sannio con il sistema CRUI/UNIBAS, quale *"prima sperimentazione e testing"* del sistema, grazie alla quale sono stati resi disponibili una serie di indicatori comparativi sui prodotti della ricerca dei docenti e ricercatori strutturati dell'Università degli Studi del Sannio;

Preso Atto della nota della 28 maggio 2019, registrata nel protocollo generale di ateneo in pari data con il numero progressivo 11705, con la quale il Team di Supporto della CRUI ha comunicato che :

- è imminente l'avvio delle procedure per la nuova tornata di valutazione che sarà avviata entro il 10 giugno e conclusa per la fine di luglio 2019;
- potranno partecipare alla tornata di valutazione gli Atenei che abbiano completato tutti gli adempimenti amministrativi ed informatici previsti ed in particolare adottato il *"Regolamento di Ateneo per le attività di Valutazione ed Autovalutazione della Ricerca basate sul Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" promosso dalla CRUI e dalla Università della Basilicata*";

Considerato che sono stati pubblicati sul sito web del citato Sistema lo schema di *"Regolamento di Ateneo per le attività di Valutazione ed Autovalutazione della Ricerca basate sul Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei promosso dalla CRUI e dalla Università della Basilicata"* e la versione aggiornata della *"Informativa resa ai sensi dell'art. 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE"* entrambi predisposti dal Team di Supporto della CRUI;

Visto il predetto schema di regolamento che, in particolare, prevede che *"... l'Ateneo individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che sono autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono denominati "autovalutatori". Tra questi, l'Ateneo individua due referenti: un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione..."*;

Rilavata la necessità di provvedere alla individuazione degli utenti *"Autovalutatori"* e tra questi un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione;
Ritenuto opportuno consentire l'accesso al sistema per la consultazione degli indicatori, in qualità di *"Autovalutatori"*, ai seguenti soggetti ciascuno con visualizzazione dipartimentale:

- Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Management dei Metodi Quantitativi;
- Direttore del Dipartimento di Ingegneria;
- Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologia;

Ritenuto che il Prof. Gerardo Canfora, Delegato del Rettore per le attività di Ricerca e la dott.ssa Sara Furno, Responsabile della U.O. Progetti e Programmi di Ricerca siano in possesso delle esperienze e delle competenze professionali necessarie per ricoprire il ruolo rispettivamente di Referente per la governance dei processi di valutazione e di Referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione;
Vista la versione aggiornata della *"informativa resa ai sensi dell'art. 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE"*, predisposta dal Team di Supporto CRUI, che modifica parzialmente quella precedentemente proposta dalla CRUI e già approvata dal Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio in data 18 settembre 2018;
Attese la necessità e l'urgenza di adottare il sopra citato Regolamento e di recepire la nuova *"Informativa resa ai sensi dell'art. 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE"* entro il 10 giugno 2019 al fine di partecipare alla nuova tornata di valutazione, nonché di procedere alla identificazione degli *"Autovalutatori"* e dei referenti per le attività di governance e tecnico amministrative;
Considerato che, al momento, non sono previste sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
Preso atto dell'istruttoria espletata dalla Unità Organizzativa Progetti e Programmi di Ricerca e dei motivi sopra indicati,

DECRETA

1 – di prendere atto e, per gli effetti, approvare lo *"Regolamento di Ateneo per le attività di Valutazione ed Autovalutazione della Ricerca basate sul Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei promosso dalla CRUI e dalla Università della Basilicata"*, il cui testo si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2 – di emanare il Regolamento di cui al punto 1 del presente Decreto Rettorale;

3 – di autorizzare la pubblicazione, all'albo on line della Università degli Studi del Sannio del Regolamento di cui al punto 1, che entra in vigore dopo 15 giorni dalla predetta pubblicazione, in ottemperanza all'articolo 5 dello Statuto di Ateneo;

4 – di recepire la nuova *"Informativa resa ai sensi dell'art. 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE"*, che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale, in sostituzione della precedente informativa, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2019;

5 – di individuare quali utenti *"Autovalutatori"* i seguenti soggetti ciascuno con visualizzazione dipartimentale:

- Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Management dei Metodi Quantitativi;
- Direttore del Dipartimento di Ingegneria;

- Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologia;

6 - di nominare il Prof. Gerardo Canfora, Delegato del Rettore per le attività di Ricerca, quale utente "Autovalutatore" e Referente per la governance dei processi di valutazione;

7- di nominare la dott.ssa Sara Furno, Responsabile della U.O. Progetti e Programmi di Ricerca, quale utente "Autovalutatore" e Referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione;

8 - di sottoporre il presente Decreto all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Benevento, lì 10 GIU. 2019

IL RETTORE
Prof. Filippo de Rossi

Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul "Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" promosso dalla CRUI e dall'Università degli Studi della Basilicata

Art. 1. Finalità

L'Università degli Studi del Sannio, nel seguito indicata semplicemente come "Ateneo", intende dotarsi di un proprio sistema di autovalutazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del Dlgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e di supporto delle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.).

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall'ANVUR nell'ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

a. Modello di valutazione relativo al Fondo di Finanziamento alle Attività di Base della Ricerca (FFABR) (Comma 295 della Legge di Bilancio 2017, Legge 232/2016. Avviso Pubblico di cui alla G.U. n.297 del 21/12/2016 - Suppl. Ordinario n. 57)[1] e successive evoluzioni.
b. Relativamente alle aree bibliometriche, modello di valutazione della VQR (Legge 11 dicembre 2016, n. 232)[2] e successive evoluzioni.
c. Modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120)[3], e successive evoluzioni.

Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 2. Sistema Informativo

Per gli scopi di cui all'art. 1, l'Ateneo adotta come sistema informativo il Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dall'Università degli Studi della Basilicata, nel seguito indicato semplicemente come "Sistema" e disponibile all'indirizzo https://www.supportocrui.it

Art. 3. Tornate di Valutazione e Indicatori

Utilizzando il Sistema, l'Ateneo conduce ogni anno una o più tornate di valutazione. Le tornate di valutazione hanno una data di apertura ed una data di chiusura e durano di norma 4 settimane.

Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nel sistema di cui al successivo art. 7. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli, e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca dell'Ateneo, come dettagliato ai successivi art.8 e art. 9.

[1] http://www.anvur.it/attivita/ffabr/
[2] http://www.anvur.it/attivita/vqr/
[3] http://www.anvur.it/attivita/asn/

Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel sistema.

I dati di cui all'art. 7 e gli indicatori di cui agli art. 8 e 9 vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi elencati nell'art. 1, o per l'assolvimento di analoghi adempimenti richiesti dalla normativa vigente all'Ateneo.

Art. 4. Procedure di Valutazione

Nell'ambito di una tornata di valutazione l'Ateneo attiva una o più procedure di valutazione. Le procedure di valutazione possono essere di due tipi:

1. **Procedure di Autovalutazione**: sono procedure basate sui modelli di cui all'art. 1, e orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012.
2. **Procedure di Supporto alla Valutazione Esterna**: sono procedure basate sui modelli di cui all'art.1 e orientate allo svolgimento di attività richieste all'Ateneo nell'ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte dell'Ateneo dei prodotti da sottoporre a valutazione nell'ambito della VQR).

Art. 5. Soggetti Valutati

Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca.

Art. 6. Autovalutatori e Referenti

L'Ateneo individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che sono autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono denominati "autovalutatori".

Tra questi, l'Ateneo individua due referenti: un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione.

Art. 7. Dati Trattati dal Sistema

Il Titolare del trattamento dati è l'Ateneo, rappresentato dal Rettore pro-tempore. Il Titolare nomina responsabile del trattamento l'Università degli Studi della Basilicata.

I dati trattati dal sistema sono i seguenti:

1. Nome, cognome, Ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati. Questi dati vengono forniti dall'Ateneo al responsabile del trattamento all'inizio di ogni procedura di valutazione.
2. Indirizzo di posta elettronica, esclusivamente per gli utenti abilitati all'accesso: dato personale fornito dall'Ateneo al responsabile.
3. Codice fiscale degli interessati: dato fornito dall'Ateneo al responsabile; il Sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2.
4. **Se l'Ateneo adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:**
   a. metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall'archivio istituzionale dell'Ateneo di appartenenza, acquisiti attraverso le API fornite da IRIS utilizzando credenziali fornite dall'Ateneo al responsabile;

b. codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale della ricerca dell'Ateneo; dato personale fornito dall'Ateneo al responsabile.

5. **Se l'Ateneo non adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:** metadati dei prodotti della ricerca forniti dall'Ateneo in formato elettronico e raccolti presso gli interessati.
6. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (http://www.scopus.com) e WOS (http://app.webofknowledge.com), utilizzando credenziali di accesso fornite dall'Ateneo al responsabile.
7. Data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato.

Art. 8. Indicatori dei Soggetti Valutati

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, per ogni procedura di valutazione, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei soggetti valutati.

Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema che lo riguardano e degli indicatori generati a partire da questi.

Art. 9. Indicatori Aggregati

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell'Ateneo, ed in particolare: (i) dipartimenti; (ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali, (v) combinazioni arbitrarie dei precedenti; (vi) altri gruppi di soggetti valutati individuati dall'Ateneo.

Gli indicatori aggregati sono calcolati in modo da impedire di risalire ad indicatori relativi ai singoli.

Art. 10. Visibilità degli Indicatori dei Soggetti Valutati

Per impostazione predefinita, esclusivamente l'interessato può accedere agli indicatori che lo riguardano.

Nell'ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di selezione e coordinamento da parte dell'Ateneo (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato può volontariamente e liberamente acconsentire a rendere visibili agli autovalutatori individuati dall'Ateneo gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all'Ateneo. L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta e tornare indietro all'impostazione predefinita.

Art. 11. Rettifica dei Dati

Gli interessati possono rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti nel corso delle tornate di valutazione, nel rispetto dei vincoli di cui all'Art. 3, come segue:

1. Gli interessati possono chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati anagrafici che li riguardano rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Ateneo.
2. **Se l'Ateneo adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:** ciascun interessato può rettificare ed integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul proprio profilo IRIS. Il sistema recepisce le modifiche apportate all'archivio IRIS.
3. **Se l'Ateneo non adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:** ciascun interessato può richiedere la rettifica e l'integrazione dei metadati dei propri prodotti della ricerca rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Ateneo.

Resta valida la possibilità per ciascun interessato richiedere al servizio clienti di Scopus e WOS la rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca. Il sistema recepisce le correzioni apportate all'interno di Scopus e WOS ai metadati bibliometrici.

Art. 12. Diritti degli Interessati

L'Ateneo fornisce a tutti gli interessati l'informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679.

Gli interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Per l'esercizio dei diritti, il titolare del trattamento si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) pro-tempore dell'Ateneo o di un suo delegato.

Art. 13. Periodo di Conservazione

Il periodo di conservazione all'interno del Sistema dei dati personali di cui all'art. 7 è limitato:

- alla durata massima di 5 anni per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera a. e b. dell'art. 1;
- alla durata massima di 1 anno per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera c. dell'art. 1.

Informativa resa ai sensi dell'art. 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE

Versione 2.1 del 6 maggio 2019

L'Ateneo Università degli Studi del Sannio (nel seguito indicato semplicemente come "Ateneo") ha adottato il "*Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei*" disponibile attraverso il portale web https://www.supportocrui.it (di seguito indicato semplicemente come "sistema") come proprio sistema di (i) autovalutazione e valutazione interna della ricerca e (ii) come sistema di supporto alla procedure nazionali di valutazione esterna della ricerca.

Questo documento rappresenta l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'informativa potrà essere modificata in qualunque momento, la versione aggiornata sarà pubblicata sul sito del progetto, con l'indicazione della data dell'ultima modifica. Eventuali modifiche sostanziali alla presente informativa saranno opportunamente e prontamente segnalate nella home page del portale.

Secondo la normativa indicata, i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di integrità e di riservatezza.

Sommario

A. Titolare del Trattamento

B. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO)

C. Finalità e base giuridica del trattamento

D. Categorie di dati personali e fonti

E. Profilazione

F. Soggetti esterni per l'elaborazione e trasferimento dei dati

G. Periodo di conservazione dei dati personali

H. Diritti dell'Interessato

A. Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dati è l'Ateneo Università degli Studi del Sannio, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Filippo de Rossi.

B. Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato dall'Ateneo è Prof. Francesco Rota, raggiungibile all'indirizzo francesco.rota@unisannio.it . Il Titolare del trattamento si avvale del RPD per consentire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 12 del GDPR e per fornire eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali.

C. Finalità e base giuridica del trattamento

Ai sensi della normativa vigente l'Ateneo utilizza il sistema per i propri compiti istituzionali di autovalutazione[1] e di valutazione esterna[2] della ricerca. La base giuridica è rinvenibile nell'art. 6, lett. e) del Regolamento UE 2016/679, per cui il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I trattamenti sono finalizzati al calcolo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli e delle strutture di ricerca dell'Ateneo (dipartimenti, aree di valutazione, settori scientifico-disciplinari, settori concorsuali, o altri aggregati di soggetti individuati dall'Ateneo).

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall'ANVUR nell'ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

a. Modello di valutazione relativo al Fondo di Finanziamento alle Attività di Base della Ricerca (FFABR) (Comma 295 della Legge di Bilancio 2017, Legge 232/2016. Avviso Pubblico di cui alla GU n.297 del 21/12/2016 - Suppl. Ordinario n. 57)[3] e successive evoluzioni.
b. Modello di valutazione della VQR (Legge 11 dicembre 2016, n. 232)[4] e successive evoluzioni.
c. Modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120)[5], e successive evoluzioni.

Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti e in adesione all'art. 32 Regolamento UE 2016/679.

D. Categorie di dati personali e fonti

I dati trattati dal sistema sono i seguenti:

1. Nome, cognome, Ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati: dati personali forniti dall'Ateneo.
2. Indirizzo di posta elettronica, esclusivamente per gli utenti abilitati all'accesso: dato personale fornito dall'Ateneo.

[1] Art. 2, comma 1 e 4 del DL 27 gennaio 2012, n. 19. Art. 3, comma 5 del DM 30 gennaio 2013, n. 47. DM n. 987 del 12 dicembre 2016
[2] Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
[3] http://www.anvur.it/attivita/ffabr/
[4] http://www.anvur.it/attivita/vqr/
[5] http://www.anvur.it/attivita/asn/

3. Codice fiscale degli interessati, fornito dall'Ateneo; il sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2.
4. Se l'Ateneo adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:
   a. metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall'archivio istituzionale dell'Ateneo di appartenenza;
   b. codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale della ricerca dell'Ateneo.
5. Se l'Ateneo non adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS: metadati dei prodotti della ricerca forniti dall'Ateneo in formato elettronico;
6. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (http://www.scopus.com) e WOS (http://app.webofknowledge.com), utilizzando credenziali di accesso fornite dall'Ateneo.
7. Data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato.
8. Report delle inconsistenze riscontrate nei metadati dei prodotti della ricerca, finalizzati al miglioramento della qualità e dell'accuratezza dei dati.
9. Cookie tecnici, utilizzati esclusivamente allo scopo di gestione delle sessioni applicative.
10. Log delle sessioni applicative, utilizzati per finalità tecniche (analisi della sicurezza e delle prestazioni del sistema).

I dati gestiti dal sistema non sono in alcun caso comunicati a terzi, tranne che per i soggetti indicati al successivo punto F.

E. Profilazione

Il sistema effettua il calcolo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli interessati, e conduce un'attività di profilazione degli interessati sulla base delle classificazioni previste dai modelli di cui al punto C, inclusa l'attribuzione di indicatori di posizionamento della produzione scientifica di ciascun interessato rispetto al complesso dei soggetti valutati dal sistema a livello nazionale.

Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema e degli indicatori generati a partire da questo, inclusa la profilazione.

Per impostazione predefinita, esclusivamente l'interessato può accedere agli indicatori che lo riguardano.

Gli indicatori relativi ai singoli calcolati nell'ambito di procedure finalizzate all'attività di autovalutazione dell'Ateneo non possono essere utilizzati per altri scopi.

Nell'ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di selezione e coordinamento da parte dell'Ateneo (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato può volontariamente e liberamente acconsentire a rendere visibili agli autovalutatori individuati dall'Ateneo gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all'Ateneo. L'interessato può in qualsiasi

momento modificare la propria scelta e tornare indietro all'impostazione predefinita.

F. Soggetti esterni per l'elaborazione e trasferimento dei dati

In relazione ai dati necessari per le finalità indicate al punto C, l'Ateneo, per necessità operative, può affidare la conservazione dei dati a società ed organizzazioni esterne che forniscano servizi tecnici, ad esempio fornitori di servizi cloud (Cloud Service Providers - CSP) con sede in Europa, questi sono responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati personali degli interessati non saranno in ogni caso trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

G. Periodo di conservazione dei dati personali

Il periodo di conservazione dei dati personali di cui al punto D è limitato:

- Alla durata massima di 5 anni per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui al punto C, lettere a. e b., in considerazione del fatto che la normativa in vigore prevede che le procedure nazionali di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), si svolgano con cadenza quinquennale.
- Alla durata massima di 1 anno per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui al punto C, lettera c.

Alla scadenza del periodo di conservazione, i dati vengono eliminati dal sistema.

H. Diritti dell'interessato

Utilizzando le modalità di cui al punto B, l'interessato potrà, in qualsiasi momento:

1. Accedere al sistema per consultare i propri dati personali e gli indicatori derivati.
2. Rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti.
3. Proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy, http://www.garanteprivacy.it) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679 o proporre ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.140-bis del D.lgs n. 196/203, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.